

ALLEGATO B)

**Statuto dell'associazione  
"ASSOCIAZIONE SPORT CULTURA CERASA - APS"  
in abbreviato "A.S.C. CERASA - APS"**

**ARTICOLO 1**

*Costituzione e sede*

È costituita ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche e integrazioni l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE SPORT CULTURA CERASA - APS" in breve "A.S.C. CERASA - APS", di seguito indicata anche Associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha sede legale a San Costanzo (PU) in Via Lazio n. 2/A - frazione Cerasa. Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di associazioni di promozione sociale.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto fino a quando l'Associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale.

A seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo ETS da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ARTICOLO 2**

*Carattere dell'Associazione*

L'Associazione è apartitica ed opera senza distinzioni etniche, religiose o ideologiche; è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Associazione può partecipare quale socio ad altre associazioni, enti e reti aventi scopi analoghi.

**ARTICOLO 3**

*Durata dell'Associazione*

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ARTICOLO 4**

*Scopi e attività dell'Associazione*

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare promuove e attua, come espressione di partecipazione, solidarietà e impegno civico, iniziative e attività sportive, ricreative,

*Andrea Ricci*

*Giuseppe Zilli*

culturali, artistiche, turistiche, ambientali, assistenziali e sociali. A tale scopo l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci, in un'ottica di caratterizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria con scambio reciproco di lavori ed esperienze. L'Associazione si prefigge inoltre l'obiettivo di valorizzare i comportamenti attivi dei soci medesimi, al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale, volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie dell'Associazione.

L'Associazione svolge in via principale, in favore degli associati o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati:

- (i) *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- (t) *Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- (d) *Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.*

L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, le seguenti attività specifiche:

- 1) Organizzare iniziative, servizi e attività di carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei propri soci;
- 2) Organizzare attività formative motorio - sportive;
- 3) Organizzare manifestazioni sportive e culturali per facilitare la partecipazione dei propri soci a manifestazioni organizzate da altri enti o associazioni;
- 4) Collaborare con enti pubblici o privati per qualsiasi tipo di manifestazione nel settore della promozione culturale e della promozione delle attività sportive;
- 5) Valorizzare il territorio e la conservazione dei beni ambientali e monumentali del luogo;
- 6) Realizzare, promuovere e partecipare ad iniziative di studio e ricerca, quali convegni, congressi, pubblicazioni di testi, atti e documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'Associazione;
- 7) Organizzare viaggi di istruzione e ricreativi;
- 8) Offrire aiuti economici e assistenziali a famiglie, giovani, anziani e a tutte quelle persone che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà e che non dispongono di quanto necessario per il loro sostentamento;
- 9) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, con iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi), che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 10) Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il Consiglio Direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o comodato beni, siano essi mobili che immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le associazioni di promozione sociale e delle tipologie di entrate previste nel presente Statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvarrà principalmente del lavoro di volontari, che non potranno in nessun caso essere retribuiti.

Solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore e da altre disposizioni di legge in materia.

## ARTICOLO 5

### *Requisiti dei soci*

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, o a far data dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, enti giuridici (APS, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro), nei limiti dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

## ARTICOLO 6

### *Ammissione e diritti dei soci*

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario o di altro incaricato dal Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

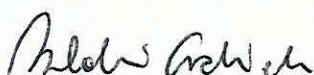
L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali dell'Associazione e avere il diritto di essere eletti negli stessi, se maggiorenni;
- Essere eletti alle cariche sociali, qualora abbia la maggiore età;
- Intervenire all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- Esaminare i libri sociali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione stessa.

## ARTICOLO 7

### *Categorie dei soci*

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:



- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

## ARTICOLO 8

### *Doveri dei soci*

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, e deve astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

## ARTICOLO 9

### *Sanzioni disciplinari*

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari, o che comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) Espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo e ai soci interessati entro 60 giorni.

## ARTICOLO 10

### *Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Per delibera di espulsione;
- d) Per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- e) Per morte.

## ARTICOLO 11

### *Organi dell'Associazione*

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- L'Organismo di Controllo alla ricorrenza dei presupposti indicati nel CTS;
- Il Revisore Legale dei Conti alla ricorrenza dei presupposti indicati nel CTS.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

## ARTICOLO 12

### *Partecipazione all'Assemblea*

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

È composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti, ove istituito.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

## ARTICOLO 13

### *Convocazione dell'Assemblea*

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta), a mezzo fax, per SMS, a mezzo applicazioni di messaggistica. Inoltre, ove l'Associazione disponga di una Sede Sociale accessibile e normalmente frequentata dai soci, per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, affisso o pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo o di Revisione dei Conti se nominato.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'Organo di Controllo o di Revisione dei Conti se nominato.

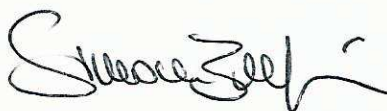
## ARTICOLO 14

### *Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea*

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Le deleghe non possono essere conferite ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio Direttivo in fase di convocazione.

## ARTICOLO 15

### *Forma di votazione dell'Assemblea*

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

## ARTICOLO 16

### *Compiti dell'Assemblea*

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

#### In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;
- c) nominare, ogni quattro anni, i componenti dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei Conti, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (CTS);
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- f) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

g) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

## ARTICOLO 17

### *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'Assemblea;
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- Predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'Assemblea;
- Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- Redigere l'eventuale regolamento interno;
- Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- Irrogare le sanzioni disciplinari.

## ARTICOLO 18

### *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 19 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.



Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e può eleggere inoltre il Segretario e il Tesoriere-Economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## ARTICOLO 19

### *Riunioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio Direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta elettronica o tramite SMS oppure a mezzo applicazioni di messaggistica, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica o tramite SMS oppure a mezzo applicazioni di messaggistica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva, da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e le decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'Organo di Controllo o di Revisione dei Conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire anche a terzi, a mezzo del Presidente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## ARTICOLO 20

### *Compiti del Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## ARTICOLO 21

### *Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti*

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

## ARTICOLO 22

### *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze

dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

## ARTICOLO 23

### *Il Tesoriere-Economo*

Il Tesoriere-Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo, accompagnandolo da apposita relazione, e provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli istituti di credito, congiuntamente o disgiuntamente con il Segretario.

## ARTICOLO 24

### *Libri sociali*

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

## ARTICOLO 25

### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## ARTICOLO 26

### *Entrate dell'Associazione*

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- La quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- Eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Versamenti volontari degli associati;
- Contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- Introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- Azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- Donazioni e lasciti;
- Contributi di imprese e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore;

- Proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- Ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

## ARTICOLO 27

### *Destinazione degli avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

## ARTICOLO 28

### *Durata del periodo di contribuzione*

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso, qualora non abbia già provveduto.

## ARTICOLO 29

### *Diritti dei soci al patrimonio sociale*

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## ARTICOLO 30

### *Bilanci*

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.




Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

### **ARTICOLO 31**

#### *Scioglimento e liquidazione dell'Associazione*

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

### **ARTICOLO 32**

#### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

### **ARTICOLO 33**

#### *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D.Lgs. 117/2017, alle altre norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.